



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
26 FEB. 2016
N. 2506

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il contributo dei programmi di cui all'articolo 5 del D.M. 6 agosto 2015.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'articolo 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

VISTO, altresì, l'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attività produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito il capitolo n. 1650, denominato *"Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori"*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2015, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2015, con cui, espletata la procedura di richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, sono state individuate le iniziative di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'importo complessivo di € 25.000.000,00;

CONSIDERATO che le risorse riassegnate al capitolo 1650 nell'esercizio finanziario 2015 ammontano complessivamente ad € 25.000.000,00, assicurando così la copertura finanziaria a tutte le linee di attività di cui al D.M. 6 agosto 2015;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 6 agosto 2015 è stata destinata alle regioni la somma complessiva di € 10.000.000,00, ripartita secondo la tabella ivi riportata all'allegato B, per la realizzazione di iniziative mirate all'assistenza, all'informazione e all'educazione a favore dei consumatori ed utenti, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali e europee;

VISTO il Decreto Direttoriale 7 dicembre 2015 (registrato in data 28/12/2015 presso l'Ufficio Centrale di Bilancio) con cui si è provveduto ad assumere a favore di ciascuna regione gli impegni di spesa, secondo la predetta tabella B allegata al D.M. 6 agosto 2015, per l'ammontare complessivo di € 10.000.000,00;

CONSIDERATO, che, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, del D.M. 6 agosto 2015, si dispone che, con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, sono individuate le modalità di effettuazione delle iniziative secondo le direttive ivi disposte, nonché disciplinate le modalità di presentazione dei programmi generali di intervento, le modalità di rendicontazione delle spese, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di controllo, le modalità di liquidazione delle risorse;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 6 agosto 2015, l'attuazione del programma generale avviene preferibilmente e prevalentemente in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla normativa delle regioni, ovvero, in mancanza della predetta normativa, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in base ai requisiti determinati nel programma generale di intervento; in tal caso, le Regioni stipulano apposite convenzioni con le singole associazioni dei consumatori o con gruppi di associazioni individuati quali soggetti attuatori, al fine di stabilire modalità, termini, ammontare del contributo e requisiti per la realizzazione dei singoli interventi;

CONSIDERATO, inoltre, che, per l'attuazione del programma, le Regioni possono prevedere il coinvolgimento di altri soggetti pubblici;

RITENUTO opportuno dare attuazione agli interventi previsti dall'art. 5 del decreto 6 agosto 2015;

DECRETA

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) "legge": la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

- b) "decreto di ripartizione 2015": il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2015;
- c) "contributo": la somma riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul capitolo 1650 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero, per gli interventi previsti dall'art. 5 del decreto di ripartizione 2015, destinata a ciascuna Regione, secondo le modalità richiamate nelle premesse;
- d) "programmi": i programmi generali di intervento approvati dalle Regioni da presentare al Ministero dello sviluppo economico ai fini del contributo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto di ripartizione 2015;
- e) "interventi": le iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, individuate, a norma del art. 5 del presente decreto, nei programmi delle Regioni;
- f) "soggetti beneficiari": le regioni destinatarie del contributo per la realizzazione dei programmi di intervento;
- g) "soggetti attuatori": le regioni, preferibilmente e prevalentemente in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla normativa delle regioni, ovvero, in mancanza della predetta normativa, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in base ai requisiti determinati nel programma generale di intervento;
- h) "Ufficio competente": la Divisione XII "CNCU e Progetti per i consumatori" della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
- i) "Direzione Generale": la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
- j) "Direttore Generale": il Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
- k) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
- l) "Codice del Consumo": il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Ripartizione delle risorse finanziarie e ammissione a contributo

1. Le risorse destinate alla realizzazione dei programmi, pari ad € 10.000.000,00, sono state ripartite in via provvisoria tra le regioni con le modalità stabilite dall'art. 5, comma 1 del decreto di ripartizione 2015 e sono state provvisoriamente impegnate a favore di ciascuna regione, come da allegata tabella A (che riproduce la tabella B del decreto di riparto 2015);
2. L'ammissione provvisoria al contributo avviene a seguito dell'approvazione del programma generale di intervento presentato dalla regione, ai sensi del D.M 6 agosto 2015 e delle presenti disposizioni attuative;
3. Il provvedimento di ammissione definitivo al contributo è emanato a seguito della verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi previsti nei programmi, secondo quanto stabilito dagli articoli 12 e 13.

Art. 3

Compatibilità con ulteriori risorse

1. Il contributo destinato ad ogni intervento è compatibile con ulteriori risorse finanziarie a copertura dei costi totali del relativo programma, provenienti da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti europei, per la quota parte delle spese non coperte dal contributo riconosciuto ai sensi delle presenti disposizioni.

Art. 4

Oggetto dei Programmi

1. I programmi, per essere ammessi al contributo, devono prevedere la realizzazione di interventi mirati all'assistenza, all'informazione e all'educazione a favore dei consumatori ed utenti, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, attraverso:
 - a) lo sviluppo, la gestione, l'utilizzo di servizi informativi e telematici, ivi compresa la sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di consumatori;
 - b) la pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi;
 - c) l'attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati;
 - d) l'apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e call center;
 - e) la consulenza individuale o collettiva, anche on-line, a favore dei consumatori e degli utenti.
2. Gli interventi possono avere ad oggetto:
 - a) al fine di contribuire all'attuazione delle linee di azione condivise nella XV sessione programmatica, svoltasi ai sensi dell'art. 136, comma 4, lettera f) del codice del consumo, le tematiche relative all'educazione al consumo, in particolare alimentare, alla sicurezza alimentare, alla lotta allo spreco del cibo (anche mediante riutilizzo ed estensione di precedenti positive esperienze realizzate in materia da altre regioni), alle politiche alimentari locali, all'etichettatura alimentare;

- b) l'informazione su prezzi e tariffe di beni e servizi di largo e generale consumo, compresi i servizi di pubblica utilità, da attuarsi anche attraverso l'interscambio delle informazioni con l'Osservatorio dei prezzi e tariffe esistente presso il Ministero;
 - c) la realizzazione di interventi inseriti nella programmazione regionale, purché esclusivamente e direttamente destinati ai consumatori, ai sensi del presente articolo e rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 5;
 - d) la promozione, l'informazione e l'assistenza in favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, in particolare nell'ambito dei settori dell'alimentazione, dei servizi pubblici, delle telecomunicazioni, dei trasporti, del commercio, delle assicurazioni e del credito.
3. Nel programma possono essere previsti interventi, in particolar modo per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, lett.a), da attuare congiuntamente tra più regioni.
 4. Ciascuna regione presenta un solo programma, articolato su uno o più interventi.
 5. I programmi, prima della presentazione, devono essere approvati con atto della regione che li presenta. Dall'atto deve risultare il riferimento esplicito al programma e al presente decreto.
 6. La regione, prima dell'approvazione del programma, attiva le opportune forme di consultazione con l'organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori, ove previsto dalla normativa regionale ed effettivamente costituito, o altre forme di consultazione con le associazioni dei consumatori riconosciute presenti sul territorio, garantendo in ogni caso adeguata pubblicità all'iniziativa.

Art. 5

Contenuto dei Programmi

1. Il programma, articolato su uno o più interventi e redatto sulla base del modello allegato (Mod. 2), deve essere trasmesso all'Ufficio competente nei termini stabiliti dall'articolo 8, comma 1.
2. Il programma deve contenere:
 - a) il riferimento al decreto di ripartizione 2015 e al presente decreto di attuazione;
 - b) l'indicazione del responsabile della realizzazione del programma;
 - c) l'indicazione dell'atto di approvazione del programma;
 - d) le modalità di imputazione al bilancio della regione, nel primo esercizio utile in relazione all'effettiva disponibilità delle risorse, della somma assegnata provvisoriamente a ciascuna regione;
 - e) l'attestazione dell'immediata eseguibilità del programma;
 - f) l'oggetto del programma, gli obiettivi e le finalità;
 - g) il costo totale del programma comprensivo delle spese relative alla Commissione di verifica di cui all'art. 12;
 - h) gli interventi attraverso i quali realizzare il programma;
 - i) la previsione dei costi totali per intervento, con l'indicazione delle risorse finanziarie da assegnare a ciascuno di essi;
 - j) il dettaglio dell'eventuale apporto di ulteriori risorse al programma da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti

europei;

k) le modalità e i termini per la nomina della Commissione di verifica di cui all'articolo 12 e per la determinazione dei relativi oneri di spesa;

l) la descrizione delle modalità di individuazione dei soggetti attuatori, di cui all'articolo 6;

m) le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ovvero gli specifici riferimenti normativi da cui si evincono tali modalità;

n) le modalità e i tempi di effettuazione dell'attività di monitoraggio da parte del soggetto beneficiario;

o) i criteri per la verifica dei risultati, a garanzia della reale utilità delle iniziative per il consumatore.

3. Relativamente a ciascun intervento indicato nei programmi si deve altresì fornire:

a) la descrizione dell'oggetto, degli obiettivi e delle finalità;

b) l'indicazione dei soggetti attuatori;

c) l'indicazione dell'ambito territoriale interessato;

d) la durata;

e) il dettaglio delle azioni da intraprendere, degli strumenti necessari e delle modalità di realizzazione;

f) l'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione;

g) il piano finanziario e il quadro economico delle spese previste, secondo i criteri di cui all'art.7, con l'indicazione della eventuale percentuale di cofinanziamento;

h) l'indicazione dei criteri per la misurazione dell'efficacia dell'intervento;

i) la previsione di eventuali accordi o intese tra le Regioni per la realizzazione di interventi congiunti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

l) l'indicazione del coinvolgimento nella realizzazione degli interventi di altri soggetti pubblici, (es. Scuole, Comuni, Camere di commercio, ecc.), ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c) del decreto di ripartizione 2015.

Art. 6

Soggetti attuatori

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. b), del decreto di ripartizione 2015, gli interventi di ciascun programma generale vengono realizzati dalle regioni, preferibilmente e prevalentemente in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla normativa delle singole regioni, ovvero, in mancanza della predetta normativa, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in base ai requisiti determinati nel programma generale di intervento.
2. I rapporti di collaborazione con le singole associazioni dei consumatori o con gruppi di associazioni individuati quali soggetti attuatori sono regolati dalle regioni attraverso apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti: le attività, l'ammontare del contributo concesso, le modalità di collaborazione, la durata, con la specificazione del termine iniziale e finale, i requisiti per la realizzazione dei singoli interventi, le modalità di monitoraggio nonché di rendicontazione delle spese.

Art. 7
Spese ammissibili

1. Fatta salva l'eventuale diversa disciplina relativamente alle ulteriori risorse destinate al contributo del programma da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o privati, sono ammissibili al contributo di cui al presente decreto le seguenti categorie di spesa sostenute dal soggetto attuatore:
 - a) *spese per macchinari, attrezzature, prodotti*: acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari o prodotti portatili equivalenti), da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento, nonché acquisto di prodotti specifici per l'intervento;
 - b) *spese per acquisizione di servizi* relativi a:
 - 1) realizzazione di appositi programmi informatici per l'intervento o per l'adeguamento dei siti internet esistenti;
 - 2) iniziative di comunicazione nonché attività divulgative dell'intervento realizzato relative alle sole tematiche oggetto dell'iniziativa con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura;
 - 3) consulenze professionali, prestate, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di norma di livello universitario, e dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi *curricula* che devono risultare agli atti; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti o collaboratori di carattere parasubordinato del medesimo soggetto;
 - c) *spese di retribuzione del personale dipendente* con contratto a tempo indeterminato e determinato e del personale cosiddetto parasubordinato (con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente) delle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti attuatori, purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la realizzazione dell'intervento, ad esclusione delle prestazioni professionali o altre forme di lavoro autonomo; il personale, già in servizio o di nuova assunzione, deve comunque essere impiegato in via specifica per la realizzazione del progetto;
 - c) *oneri relativi al compenso per i membri della Commissione* di verifica di cui all'articolo 12;
 - d) *spese generali*: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definito alla lettera c) e dei membri della commissione di verifica, rimborsi spese dei volontari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all'intero progetto, in misura pari al 30% della quota di contributo inferiore a € 200.000,00, al 20% dell'eventuale quota di contributo da € 200.000,00 a € 300.000,00 ed al 15% dell'eventuale quota di contributo superiore a € 300.000,00.

2. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di approvazione del programma ai sensi dell'art. 9, comma 4. I singoli programmi regionali possono tuttavia prevedere motivatamente l'ammissibilità di spese sostenute anche anteriormente a tale approvazione, a condizione che si tratti di spese sostenute comunque dopo il 1° gennaio 2016, per garantire la continuità di iniziative già in corso sulla base di analogo contributo approvato dal Ministero per il periodo precedente, con particolare riferimento alle iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del presente decreto. Le spese sostenute dalle associazioni in qualità di soggetti attuatori dei singoli interventi devono essere rendicontate al soggetto beneficiario e devono essere da questi accertate e liquidate nei limiti dell'importo stabilito per ciascun intervento in base alle disposizioni contabili vigenti in ciascuna Regione.
3. Sono ammissibili le spese per le quali, ove non espressamente prevista la forfetizzazione, sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile di spesa, con l'attestazione, altresì, dell'avvenuto pagamento. Le spese devono essere direttamente imputabili alla realizzazione degli interventi previsti nel programma approvato, chiaramente pertinenti e non devono evidenziare costi incongrui o superflui o eccessivi o comunque non adeguatamente giustificati.
4. In relazione ai costi del personale di cui al comma 1, lettera c), le spese non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata.
5. Le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, dovranno recare, in modo chiaro e leggibile, una dicitura del seguente tenore: *"realizzato/acquistato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2015"*, pena la non ammissibilità delle spese suddette.
6. Ai fini della rendicontazione, le spese sostenute per il programma sono riconosciute al lordo di I.V.A. per i soggetti attuatori per i quali, in base alla normativa vigente specifica della categoria di appartenenza, l'imposta in questione rappresenti un costo non recuperabile. Per i restanti soggetti attuatori le spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al netto di I.V.A.
7. Sui titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, deve essere apposta, in modo chiaro ed indelebile una dicitura del seguente tenore: *"Spesa relativa all'intervento del programma generale della Regione finanziato dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del D.M 6 agosto 2015"*.
8. I titoli di spesa in originale sono conservati per almeno cinque anni, fatti salvi i maggiori obblighi di legge, presso il soggetto attuatore e messi a disposizione per qualsiasi richiesta o controllo da parte dell'Amministrazione.

Art. 8

Termini e modalità per la presentazione dei programmi

1. I programmi, redatti secondo quanto stabilito dall'art. 5, ed utilizzando lo schema di cui all'allegato (Mod.2), unitamente alla domanda di ammissione al contributo predisposta secondo l'allegato (Mod.1) e alla eventuale richiesta di erogazione della prima quota

predisposta secondo l'allegato (Mod.3), possono essere presentati a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero ed entro e non oltre il 1° settembre 2016. Dell'avvenuta pubblicazione è comunque data diretta e tempestiva comunicazione a tutte le Regioni.

2. La domanda di ammissione a contributo, unitamente al programma (Mod.2), al relativo atto di approvazione da parte della stessa regione, sottoscritta digitalmente dal responsabile del programma, deve essere trasmessa via pec al seguente indirizzo: dgmccvnt.div12@pec.mise.gov.it.

3. Nell'oggetto della pec deve essere riportata la dicitura: "Legge n. 388/2000, articolo 148, comma 1 - Programma della Regione----- . Iniziative a vantaggio dei consumatori – Ripartizione anno 2015”.

Art. 9

Modalità e termini per l'istruttoria

1. L'ufficio competente, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, verifica la completezza della documentazione prodotta dalla regione e riscontra la rispondenza del programma, ai sensi degli articoli 4 e 5.
2. L'ufficio competente può richiedere, anche tramite e-mail, fax o altri strumenti di comunicazione, integrazioni o chiarimenti circa la documentazione presentata.
3. La regione deve ottemperare alla richiesta di cui al comma 2 facendo pervenire gli elementi richiesti nei termini stabiliti nella richiesta e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
4. La Direzione Generale, in caso di esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi precedenti, approva i programmi e ne dispone l'ammissione provvisoria al contributo, dandone tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario.
5. L'approvazione e la relativa ammissione a contributo di cui al precedente comma 4, sono subordinate alla conclusione del programma generale ammesso a contributo ai sensi del D.D. 6 agosto 2010, con relativa presentazione della rendicontazione al Ministero. L'esame delle domande e del programma presentati ai sensi del presente decreto prima del verificarsi di tale condizione può essere sospesa fino al verificarsi delle predette condizioni.
6. Nel caso di esito negativo dell'istruttoria di cui ai commi da 1 a 3 la Direzione Generale dà tempestiva comunicazione alla regione, specificandone le motivazioni.

Art. 10

Monitoraggio sullo stato di avanzamento del programma

1. Ciascun soggetto beneficiario effettua il monitoraggio semestrale, delle attività svolte e dei costi sostenuti, con riferimento agli interventi del programma ammesso, a partire dalla data di avvio delle attività, ai sensi dell'art.11, co. 2.
2. Il soggetto beneficiario, con la eventuale richiesta di erogazione della seconda quota del

contributo di cui all'art. 13, co. 1, lettera b), o in mancanza della richiesta della seconda quota, alla richiesta del saldo, trasmette il rapporto del monitoraggio di cui al comma 1, unitamente a copia delle convenzioni di cui all'art. 6, comma 2, nonché a copia degli atti che disciplinano il coinvolgimento degli altri Enti pubblici nella realizzazione del programma.

3. Il rapporto relativo al monitoraggio sullo stato di avanzamento del programma di cui al comma 1 deve essere predisposto utilizzando il modello allegato (Mod. 4) e deve essere sottoscritto dal responsabile del programma.
4. L'ufficio competente può richiedere elementi informativi sullo stato di avanzamento del programma.

Art. 11

Termine per la realizzazione dei programmi

1. Gli interventi previsti e finanziati nell'ambito del programma devono essere completati e rendicontati, pena la revoca del contributo, entro e non oltre 18 mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del programma e di ammissione provvisoria al contributo, ai sensi dell'art. 9, comma 4.
2. Per date di avvio e di ultimazione degli interventi si intendono, rispettivamente, quella del primo atto esecutivo e/o impegno contrattuale e/o titolo di spesa, e dell'ultimo titolo di spesa e/o titolo di pagamento.
3. Entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione a contributo, ai sensi dell'art. 9, comma 4, il soggetto beneficiario comunica all'ufficio competente l'avvio delle attività, specificando l'eventuale atto o documento di spesa adottato secondo quanto indicato, ai sensi dell'art. 7, comma 2.
4. In deroga al termine di cui al comma 1 può essere concessa, per cause sopravvenute non imputabili all'inerzia della Regione interessata, una proroga per un periodo massimo di sei mesi, purché la relativa richiesta motivata sia presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1. Con la medesima istanza ed entro il medesimo termine possono inoltre essere motivatamente richieste variazioni compensative delle risorse destinate a ciascun intervento, fermo restando l'importo complessivo del contributo concesso al programma.

Art. 12

Commissione di verifica

1. Al fine di verificare la realizzazione di ciascun programma, ogni regione nomina una Commissione di verifica, composta da un rappresentante della regione e da un rappresentante designato dalla Direzione Generale.
2. La Commissione effettua la verifica di cui al comma 1, indicativamente nell'ultimo semestre di realizzazione del programma e comunque entro e non oltre il termine di cui all'art. 11, comma 1, e redige un apposito verbale che trasmette tempestivamente all'ufficio competente.
3. La Direzione Generale può fornire con proprie circolari, alle regioni e alle Commissioni di cui al comma 1, indicazioni circa il contenuto minimo di tali verifiche ai fini dei successivi adempimenti di competenza.
4. Gli oneri per lo svolgimento delle attività di verifica sono a carico del programma finanziato e sono determinati ed indicati nel programma stesso.
5. L'ammontare del compenso di ciascun componente della Commissione, fatta salva la eventuale diversa disciplina regionale per il rappresentante della Regione, è forfettario e comprensivo di eventuali spese di missione ed è determinato di norma fra lo 0,30 % e lo 0,70 % del contributo concesso, comunque in misura non inferiore a € 1.000,00 e non superiore a € 5.000,00. E' fatta

salva la possibilità di optare per il rimborso integrale delle spese di missione e per la liquidazione del compenso forfettario per la sola eventuale parte residua. Nel caso in cui il rimborso delle sole spese di missione comporti un onere superiore al compenso forfettario previsto in sede di programma la relativa eccedenza è imputata alle spese generali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e).

Art. 13 *Erogazione del contributo*

1. L'erogazione del contributo è effettuata dalla Direzione Generale secondo le seguenti modalità:

- a) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 50% dell'importo del contributo provvisoriamente concesso, ai sensi dell'art. 9, comma 4, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, redatta secondo lo schema di cui all'allegato (Mod.3);
- b) una eventuale seconda quota, a titolo di anticipazione, pari ad un ulteriore 40% dell'importo del contributo provvisoriamente concesso, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, redatta secondo lo schema di cui all'allegato (Mod.5), corredata dal monitoraggio sulle attività realizzate ai sensi dell'art.10 e dalla rendicontazione delle spese sostenute di almeno il 50% del costo totale del progetto ammesso a contributo, con relativi mandati di pagamento;
- c) la restante quota, a saldo, previa richiesta del soggetto beneficiario, a seguito della procedura descritta ai commi da 2 a 5.

2. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di presentare, entro e non oltre 30 giorni dal termine previsto dall'articolo 11, comma 1, o del maggior termine nel caso di proroga prevista dall'art. 11, comma 4, la richiesta di saldo redatta secondo lo schema del modello allegato (Mod. 6), sottoscritta dal responsabile del programma, unitamente alla documentazione finale, consistente in:

- a) una relazione, che specifichi lo stato di completamento degli interventi e del programma, i dati a consuntivo di quanto previsto nel programma per ciascun intervento realizzato, il dettaglio degli interventi realizzati, l'analisi dei risultati ottenuti per singolo intervento, le verifiche e i monitoraggi effettuati;
- b) una dichiarazione per ciascun intervento in cui sia evidenziata l'avvenuta rendicontazione delle spese da parte delle associazioni dei consumatori in qualità di soggetti attuatori, l'accertamento da parte del soggetto beneficiario delle spese sostenute e la loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7;
- c) la dimostrazione dell'avvenuta liquidazione delle spese di realizzazione degli interventi, mediante la trasmissione di copia dei relativi mandati di pagamento da parte del soggetto beneficiario, compresa copia dei mandati di pagamento del compenso della commissione di cui all'articolo 12.

3. L' Ufficio competente, previo accertamento della completezza della documentazione trasmessa dal soggetto beneficiario, ne verifica la rispondenza ai sensi degli articoli 4 e 5 e, anche sulla base delle risultanze del verbale di verifica redatto dalla Commissione di cui all'articolo 12, accerta la conformità degli interventi realizzati agli obiettivi e alle finalità del relativo programma ammesso al contributo. L'ufficio competente determina, quindi, l'ammontare delle spese

ammissibili e procede a definire l'importo del contributo, che, in ogni caso, non può essere superiore all'importo impegnato ai sensi dell'art. 2, comma 1, e concesso in via provvisoria ai sensi dell'art. 9, comma 4.

4. Qualora l'importo, come rideterminato a seguito delle attività di cui al comma 3, risulti inferiore all'ammontare complessivo delle quote già erogate a titolo di anticipazione, è fatto obbligo al soggetto beneficiario di restituire, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, le somme in eccesso, dandone contestuale comunicazione al Ministero.

5. Sulla base degli esiti delle attività previste ai commi 3 e 4, l'Ufficio competente adotta il provvedimento avente ad oggetto la valutazione della documentazione finale presentata dal soggetto beneficiario e, se del caso, con decreto del Direttore Generale è disposta l'ammissione definitiva a contributo e l'erogazione del saldo, dandone tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario.

Art. 14 *Revoche*

1. Il Ministero procede, a seconda dei casi, alla revoca totale o parziale del contributo corrisposto per l'intero programma o per il singolo intervento, con il conseguente obbligo da parte del soggetto beneficiario alla restituzione, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, delle somme indebitamente già ricevute, secondo quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, nei seguenti casi:

- a) mancato inizio dell'attività di ciascun intervento previsto entro sei mesi dalla comunicazione di ammissione a contributo del programma ai sensi dell'art. 9, comma 4;
- b) mancata trasmissione nei termini della completa documentazione prevista dall'articolo 13, comma 2, o eventuale negativa valutazione, anche a seguito delle verifiche di cui all'art. 12;
- c) mancato completamento degli interventi finanziati inseriti nel programma ammesso entro il termine fissato dall'articolo 11. In particolare, può essere disposta la revoca del contributo relativo all'intero importo dell'intervento, qualora lo specifico intervento non risulti realizzato almeno per il 60%, sia con riferimento alla spesa ammessa al contributo o rimodulata ai sensi dell'articolo 11, comma 4, che ai risultati previsti, ovvero la revoca del contributo corrisposto per l'intero programma qualora il programma nel suo complesso non risulti realizzato almeno per il 50%, sia con riferimento alla spesa ammessa al contributo che ai risultati previsti.

Roma, 24 febbraio 2016

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro e del Credito dello Stato
Ufficio del Bilancio
Ufficio del Bilancio Economico
Via 144
Capitolo
Roma 02/03/2016

IL DIRETTORE

